



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

VISTO, in particolare, l'articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, per gli anni 2022 e 2023, l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023;

VISTI, altresì, i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, che disciplinano le modalità di erogazione, utilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di pubblicità ed i controlli inerenti alle opere oggetto di contributo;

CONSIDERATO che il predetto comma 407 dispone:

- che i contributi per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno; ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno;
- che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura pari alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022;
- che la popolazione di riferimento da considerare ai fini del riparto per l'anno 2022 è quella residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile all'indirizzo:
<http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita>;

RILEVATO che, ai sensi del successivo comma 408, i comuni beneficiari del contributo possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

CONSIDERATO che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti destinatari del contributo sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023 e che, nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli dell'anno 2023 con decreti del Ministero dell'interno;

RILEVATO che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati, ai sensi del comma 410 dell'articolo 1 della richiamata legge n. 234 del 2021, agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al successivo comma 412 e per il restante 20 per cento previa trasmissione allo stesso Ministero del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412;

CONSIDERATO che il menzionato comma 412 stabilisce che il monitoraggio degli investimenti finanziati con il contributo in argomento è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce «Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022» e che non trova applicazione l'articolo 158 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il rendiconto dei contributi straordinari;

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di "Monitoraggio delle opere pubbliche", nell'ambito della "Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP";

VISTO il Protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) del 2 agosto 2013 relativo allo "*scambio automatizzato delle informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG*", nonché l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

VISTO l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 229 del 2011, che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche ed interventi correlati;

RILEVATO che i commi 413 e 414 dell'articolo 1 della precitata legge n. 234 del 2021, prevedono, rispettivamente, che il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, effettui un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo e che i comuni destinatari del contributo debbano assicurare alcuni obblighi informativi ivi indicati;

CONSIDERATO che occorre procedere all'assegnazione ai comuni del contributo per gli anni 2022 e 2023;

DECRETA

Articolo 1

(Assegnazione ai comuni del contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per gli anni 2022 e 2023)

1. Per gli anni 2022 e 2023, in applicazione del comma 407 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono assegnati ai comuni, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 100 milioni di euro per l'anno 2023, i contributi indicati pro quota e per annualità nell'allegato A), che costituisce parte integrante del presente decreto, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano.
2. I comuni possono finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023.
3. I comuni sono tenuti ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Articolo 2

(Monitoraggio degli interventi (BDAP-MOP))

1. Il monitoraggio degli investimenti finanziati in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di “monitoraggio delle opere pubbliche - MOP” della “banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP” ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce “Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022” (sezione anagrafica - “strumento attuativo”).
2. Il controllo sull’inizio dell’esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 1, attraverso le informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP responsabile dell’opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell’ANAC. In sede di creazione del predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo dell’intervento oggetto di finanziamento.

Articolo 3

(Erogazione del contributo)

1. I contributi sono erogati ai comuni beneficiari:
 - per una prima quota, pari all’80 per cento, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro i previsti termini del 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023, dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui all’art. 2 del presente decreto, come previsto dal comma 412 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021;
 - per una seconda quota, pari al restante 20 per cento, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

La certificazione dovrà essere inviata esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (AREA CERTIFICATI TBEL, altri certificati), accessibile dal sito *internet* del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina <https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify>.

2. Per i comuni delle Regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

Articolo 4

(Revoca delle assegnazioni dei contributi e risparmi da ribassi d'asta)

1. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio dell'esecuzione dei lavori, previsti rispettivamente, entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all'anno 2023, o di parziale utilizzo dello stesso contributo, l'assegnazione sarà revocata, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli relativi all'anno 2023, con successivi decreti ministeriali.
2. Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta, i relativi importi sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 410 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti. Se riutilizzati, i risparmi derivanti dai ribassi d'asta non costituiscono parziale utilizzo del contributo.

Articolo 5

(Pubblicità dei contributi assegnati)

1. I comuni assegnatari sono tenuti a rendere note la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo nel proprio sito *internet*, nella sezione "Amministrazione trasparente", di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. I sindaci sono tenuti a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Articolo 6
(Controlli a campione)

1. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, effettua controlli a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui al presente provvedimento.

Del presente decreto sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

Roma, 14 gennaio 2022

IL CAPO DIPARTIMENTO PER
GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Sgaraglia

Regioni a statuto ordinario, Regione Siciliana e Sardegna

Contributo assegnato ai comuni per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano per l'anno 2022 e per l'anno 2023

Allegato A)
Sezione 1

(Legge 30 dicembre 2021, n. 234 , articolo 1, commi da 407 a 413)

N.	Comune	Prov.	Popolazione ISTAT al 31 dicembre 2019	Contributo anno 2022	Contributo anno 2023
1	ALBERA LIGURE	AL	294	10.000	5.000
2	ALFIANO NATTA	AL	744	10.000	5.000
3	ALICE BEL COLLE	AL	730	10.000	5.000
4	ALLUVIONI PIOVERA	AL	1.682	10.000	5.000
5	ALTAVILLA MONFERRATO	AL	423	10.000	5.000
6	ALZANO SCRIVIA	AL	363	10.000	5.000
7	AVOLASCA	AL	261	10.000	5.000
8	BALZOLA	AL	1.320	10.000	5.000
9	BASALUZZO	AL	2.063	10.000	5.000
10	BASSIGNANA	AL	1.643	10.000	5.000
11	BELFORTE MONFERRATO	AL	499	10.000	5.000
12	BERGAMASCO	AL	711	10.000	5.000
13	BERZANO DI TORTONA	AL	155	10.000	5.000
14	BISTAGNO	AL	1.802	10.000	5.000
15	BORGHETTO DI BORBERA	AL	1.955	10.000	5.000
16	BORGORATTO ALESSANDRINO	AL	557	10.000	5.000
17	BORGO SAN MARTINO	AL	1.363	10.000	5.000
18	BOSCO MARENGO	AL	2.306	10.000	5.000
19	BOSIO	AL	1.152	10.000	5.000
20	BOZZOLE	AL	326	10.000	5.000
21	BRIGNANO FRASCATA	AL	430	10.000	5.000
22	CABELLA LIGURE	AL	483	10.000	5.000
23	CAMAGNA MONFERRATO	AL	478	10.000	5.000
24	CAMINO	AL	731	10.000	5.000
25	CANTALUPO LIGURE	AL	453	10.000	5.000
26	CAPRIATA D'ORBA	AL	1.828	10.000	5.000
27	CARBONARA SCRIVIA	AL	1.114	10.000	5.000
28	CARENTINO	AL	307	10.000	5.000
29	CAREZZANO	AL	425	10.000	5.000
30	CARPENETO	AL	930	10.000	5.000
31	CARREGA LIGURE	AL	86	10.000	5.000
32	CARROSIO	AL	499	10.000	5.000
33	CARTOSIO	AL	724	10.000	5.000
34	CASAL CERMELLI	AL	1.180	10.000	5.000
35	CASALEGGIO BOIRO	AL	372	10.000	5.000
36	CASALNOCETO	AL	979	10.000	5.000
37	CASASCO	AL	117	10.000	5.000
38	CASSANO SPINOLA	AL	1.874	10.000	5.000
39	CASSINE	AL	2.915	10.000	5.000
40	CASSINELLE	AL	850	10.000	5.000
41	CASTELLANIA COPPI	AL	88	10.000	5.000
42	CASTELLAR GUIDOBONO	AL	397	10.000	5.000
43	CASTELLAZZO BORMIDA	AL	4.356	10.000	5.000
44	CASTELLETTO D'ERRO	AL	142	10.000	5.000
45	CASTELLETTO D'ORBA	AL	1.902	10.000	5.000
46	CASTELLETTO MERLI	AL	459	10.000	5.000
47	CASTELLETTO MONFERRATO	AL	1.468	10.000	5.000
48	CASTELNUOVO BORMIDA	AL	626	10.000	5.000
49	CASTELSPINA	AL	410	10.000	5.000
50	CAVATORE	AL	264	10.000	5.000
51	CELLA MONTE	AL	495	10.000	5.000
52	CERESETO	AL	404	10.000	5.000
53	CERRETO GRUE	AL	300	10.000	5.000
54	CERRINA	AL	1.343	10.000	5.000
55	CONIOLO	AL	438	10.000	5.000
56	CONZANO	AL	953	10.000	5.000
57	COSTA VESCOVATO	AL	323	10.000	5.000
58	CREMOLINO	AL	1.033	10.000	5.000
59	DENICE	AL	175	10.000	5.000

N.	Comune	Prov.	Popolazione ISTAT al 31 dicembre 2019	Contributo anno 2022	Contributo anno 2023
7167	PIAZZA ARMERINA	EN	21.043	125.000	62.500
7168	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	ME	40.499	125.000	62.500
7169	MILAZZO	ME	29.935	125.000	62.500
7170	CARINI	PA	38.333	125.000	62.500
7171	MISILMERI	PA	28.658	125.000	62.500
7172	MONREALE	PA	37.211	125.000	62.500
7173	PARTINICO	PA	30.917	125.000	62.500
7174	TERMINI IMERESE	PA	25.593	125.000	62.500
7175	COMISO	RG	30.509	125.000	62.500
7176	SCICLI	RG	26.958	125.000	62.500
7177	AUGUSTA	SR	34.657	125.000	62.500
7178	AVOLA	SR	30.667	125.000	62.500
7179	FLORIDIA	SR	21.359	125.000	62.500
7180	LENTINI	SR	22.332	125.000	62.500
7181	NOTO	SR	23.694	125.000	62.500
7182	PACHINO	SR	21.758	125.000	62.500
7183	ROSOLINI	SR	20.750	125.000	62.500
7184	ALCAMO	TP	45.025	125.000	62.500
7185	CASTELVETRANO	TP	30.540	125.000	62.500
7186	ERICE	TP	26.607	125.000	62.500
7187	ASSEMINI	CA	26.194	125.000	62.500
7188	CAPOTERRA	CA	22.477	125.000	62.500
7189	SELARGIUS	CA	28.737	125.000	62.500
7190	SESTU	CA	20.900	125.000	62.500
7191	NUORO	NU	34.996	125.000	62.500
7192	ALGHERO	SS	42.580	125.000	62.500
7193	PORTO TORRES	SS	21.732	125.000	62.500
7194	ORISTANO	OR	30.708	125.000	62.500
7195	CARBONIA	SU	26.813	125.000	62.500
7196	IGLESIAS	SU	25.941	125.000	62.500
7197	ALESSANDRIA	AL	92.876	160.000	80.000
7198	ASTI	AT	75.051	160.000	80.000
7199	CUNEO	CN	56.311	160.000	80.000
7200	MONCALIERI	TO	56.737	160.000	80.000
7201	COMO	CO	85.543	160.000	80.000
7202	CREMONA	CR	72.399	160.000	80.000
7203	CINISELLO BALSAMO	MI	74.142	160.000	80.000
7204	LEGNANO	MI	59.308	160.000	80.000
7205	RHO	MI	50.053	160.000	80.000
7206	SESTO SAN GIOVANNI	MI	81.706	160.000	80.000
7207	PAVIA	PV	71.882	160.000	80.000
7208	VIGEVANO	PV	62.969	160.000	80.000
7209	BUSTO ARSIZIO	VA	83.679	160.000	80.000
7210	GALLARATE	VA	54.207	160.000	80.000
7211	VARESE	VA	80.724	160.000	80.000
7212	SAN REMO	IM	52.622	160.000	80.000
7213	LA SPEZIA	SP	92.550	160.000	80.000
7214	SAVONA	SV	59.439	160.000	80.000
7215	TREVISO	TV	85.456	160.000	80.000
7216	IMOLA	BO	70.588	160.000	80.000
7217	CESENA	FC	97.465	160.000	80.000
7218	CARPI	MO	72.369	160.000	80.000
7219	FAENZA	RA	58.288	160.000	80.000
7220	AREZZO	AR	98.259	160.000	80.000
7221	SCANDICCI	FI	51.043	160.000	80.000
7222	GROSSETO	GR	81.912	160.000	80.000
7223	LUCCA	LU	88.734	160.000	80.000
7224	VIAREGGIO	LU	60.512	160.000	80.000
7225	CARRARA	MS	61.314	160.000	80.000
7226	MASSA	MS	67.579	160.000	80.000
7227	PISA	PI	90.036	160.000	80.000
7228	PISTOIA	PT	90.908	160.000	80.000
7229	SIENA	SI	54.308	160.000	80.000
7230	FOLIGNO	PG	55.609	160.000	80.000
7231	ANCONA	AN	99.077	160.000	80.000
7232	FANO	PU	60.411	160.000	80.000
7233	PESARO	PU	96.786	160.000	80.000
7234	APRILIA	LT	72.859	160.000	80.000
7235	ANZIO	RM	52.335	160.000	80.000